



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 24013

Torino, 21 maggio 2024

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 10.5.2024 a Rocchetta Belbo tra A. Manzo e Peveragno (serie C2);
- Rilevato in fatto che secondo il Rapporto arbitrale *“Nello sferisterio di Rocchetta Belbo manca la rete di protezione per il pubblico. Manca ½ mt di rete”*;
- Considerato in diritto che i) le condizioni del campo come descritte nel rapporto arbitrale contrastano con quanto prevede la Reg. 12 del Regolamento Tecnico: *“Requisiti per i campi alla lizza I campi cosiddetti alla lizza, cioè privi di muro di appoggio seguono le seguenti indicazioni: a) per la serie A, lunghezza indicata per gli sferisteri di serie A; larghezza tra i 18 o 20 mt.; spazio di rispetto di mt. 1,50 almeno dalle linee laterali e di fondo; delimitazione esterna di tale spazio con transenne (altezza circa mt. 1,20), affinché il pubblico non possa ostacolare l'azione dei giocatori, dell'arbitro, del giudice di linea e dei segnacacce; b) è consentita una diminuzione in lunghezza, di mt. 5 per la serie B e mt. 10 per la serie C ed Amatori\Propaganda, mentre la larghezza resta invariata; (...)”*; ii) la Società ospitante è responsabile dell'allestimento del campo e di tutte le sue componenti necessarie per il corretto svolgimento della gara, anche in forza delle Reg. 1 e 6 del Regolamento Tecnico

Infligge alla soc. Augusto Manzo la sanzione dell'ammonizione, rimproverandola ed invitandola ad adeguare le dotazioni del campo di gioco di Rocchetta Belbo alle previsioni del Regolamento Tecnico e ad astenersi da altre infrazioni analoghe.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino